

L. 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): *Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;*

- Comando generale della Guardia di Finanza: *Circ. 8 ottobre 2001, n. 263000/090;*

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): *Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;*

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): *Circ. 17 gennaio 1996, n. 15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;*

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): *Circ. 19 giugno 1996, n. 30;*

- Ministero degli affari esteri: *Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9;*

- Ministero dei lavori pubblici: *Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;*

- Ministero dei trasporti e della navigazione: *Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;*

- Ministero dei trasporti: *Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;*

- Ministero del commercio con l'estero: *Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289;*

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;*

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: *Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;*

- Ministero del tesoro: *Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;*

- Ministero dell'economia e delle finanze: *Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;*

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: *Ris. 31 gennaio 1996, n. 289415;*

- Ministero dell'interno: *Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;*

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: *Circ. 24 dicembre 2001, n. 176;*

- *Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;*
- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;*
- *Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;*
- *Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; Circ. 23 dicembre 2003;*
- *Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. GM98727/4205DL/CR;*
- *Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;*
- *Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;*
- *Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;*
- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;*
- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;*
- *Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.*

CAPO I

PRINCÌPI

Art. 1. Principi generali dell'attività amministrativa ⁽³⁾.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario ⁽⁴⁾.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ⁽⁵⁾.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 ⁽⁶⁾.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

(3) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241*: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti").

Comma ulteriormente modificato dalla *lettera a) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario").

(5) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e poi così modificato dalla *lettera a) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1-ter, art.1, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art.1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*: "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1").

Art. 2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ⁽⁷⁾.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza ⁽⁸⁾.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione ⁽⁹⁾.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza ⁽¹⁰⁾.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ^{(11) (12)}.

(7) Vedi, anche, il *comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(8) Vedi, anche, il *comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(9) Vedi, anche, il *comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(10) Vedi, anche, il *comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(11) Articolo così modificato dagli artt. 2 e 21, *L. 11 febbraio 2005, n. 15* (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 2, *L. 7 agosto 1990, n. 241*: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti”).

Il presente articolo è stato poi sostituito dall'art. 3, *comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 2, *L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'art. 2, *L. 11 febbraio 2005, n. 15*: “ 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”).

Infine, quest'ultimo è stato modificato dalla *lettera b)* del *comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.* (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 2, *L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'art. 3, *comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”).

(12) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- *D.M. 23 maggio 1991*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 23 marzo 1992, n. 304*, per l'Amministrazione del tesoro;
- *D.M. 25 maggio 1992, n. 376*, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- *Det. 13 novembre 1992*, per la Cassa depositi e prestiti;
- *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284*, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- *D.M. 26 marzo 1993, n. 329*, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- *D.M. 1° settembre 1993, n. 475*, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- *D.M. 16 settembre 1993, n. 603*, per l'Amministrazione della difesa;
- *D.M. 14 dicembre 1993, n. 602*, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- *D.M. 14 febbraio 1994, n. 543*, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- *D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282*, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- *D.M. 30 marzo 1994, n. 765*, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- *D.M. 11 aprile 1994, n. 454*, per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 18 aprile 1994, n. 594*, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- *D.M. 13 giugno 1994, n. 495*, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- *D.M. 14 giugno 1994, n. 774*, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- *D.M. 16 giugno 1994, n. 527*, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- *D.M. 19 ottobre 1994, n. 678*, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227*, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 3 marzo 1995, n. 171*, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- *D.M. 6 aprile 1995, n. 190*, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- *D.M. 9 maggio 1995, n. 331*, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- *Del.C.C. 6 luglio 1995*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531*, per il dipartimento della protezione civile;

- *D.M. 7 settembre 1995, n. 528*, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- *D.M. 20 novembre 1995, n. 540*, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- *D.M. 8 agosto 1996, n. 690* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- *D.M. 8 ottobre 1997, n. 524*, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- *D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310*, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- *D.M. 18 novembre 1998, n. 514*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 27 dicembre 1999*, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Del.Consob 2 agosto 2000* (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla *Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468* (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla *Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131* (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;
- *D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454*, per il Servizio nazionale dighe;
- *D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197*, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Provv. 28 febbraio 2002*, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- *Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03*, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- *Del. 12 maggio 2003, n. 115*, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303*, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Provv. 7 aprile 2006* (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e *Provv. 17 agosto 2006* (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall'art. 3, *Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007*, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2*, per l'ISVAP;
- *Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855*, *Provv.Banca Italia 27 giugno 2006*, *Provv.Banca Italia 3 agosto 2006* (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, *Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007*, e *Provv. 25 giugno 2008*, per la Banca d'Italia;
- *Del. 12 giugno 2006* (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66*, per il Garante per la protezione dei dati personali;
- *Comunicato 11 luglio 2008* (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- *Provv. 16 dicembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008), per l'Agenzia delle dogane.

Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento.

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni ⁽¹³⁾.

(13) Articolo aggiunto dalla *lettera c)* del *comma 1* dell'*art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

Art. 3. Motivazione del provvedimento ⁽¹⁴⁾.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ⁽¹⁵⁾.

(14) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1^a Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

Art. 3-bis. Uso della telematica.

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento ⁽¹⁷⁾.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti ⁽¹⁸⁾.

(17) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(18) I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- *D.M. 23 maggio 1991*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 23 marzo 1992, n. 304*, per l'Amministrazione del tesoro;
- *D.M. 25 maggio 1992, n. 376*, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- *Det. 13 novembre 1992*, per la Cassa depositi e prestiti;
- *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284*, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- *D.M. 26 marzo 1993, n. 329*, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- *D.M. 1° settembre 1993, n. 475*, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- *D.M. 16 settembre 1993, n. 603*, per l'Amministrazione della difesa;
- *D.M. 14 dicembre 1993, n. 602*, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- *D.M. 14 febbraio 1994, n. 543*, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- *D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282*, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- *D.M. 30 marzo 1994, n. 765*, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- *D.M. 11 aprile 1994, n. 454*, per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 18 aprile 1994, n. 594*, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- *D.M. 13 giugno 1994, n. 495*, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- *D.M. 14 giugno 1994, n. 774*, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- *D.M. 16 giugno 1994, n. 527*, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- *D.M. 19 ottobre 1994, n. 678*, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227*, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 3 marzo 1995, n. 171*, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- *D.M. 6 aprile 1995, n. 190*, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- *D.M. 9 maggio 1995, n. 331*, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- *Del.C.C. 6 luglio 1995*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531*, per il dipartimento della protezione civile;
- *D.M. 7 settembre 1995, n. 528*, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- *D.M. 20 novembre 1995, n. 540*, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- *D.M. 8 agosto 1996, n. 690* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- *D.M. 8 ottobre 1997, n. 524*, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- *D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310*, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- *D.M. 18 novembre 1998, n. 514*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 27 dicembre 1999*, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- *Del.Consob 2 agosto 2000* (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla *Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468* (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla *Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131* (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;
- *D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454*, per il Servizio nazionale dighe;
- *D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197*, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Prov. 28 febbraio 2002*, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- *Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03*, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- *Del. 12 maggio 2003, n. 115*, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303*, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Prov. 7 aprile 2006* (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e *Prov. 17 agosto 2006* (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall'art. 3, *Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007*, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Prov. ISVAP 9 maggio 2006, n. 2*, per l'ISVAP;
- *Prov. Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855*, *Prov. Banca Italia 27 giugno 2006*, *Prov. Banca Italia 3 agosto 2006* (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, *Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007*, e il *Prov. 25 giugno 2008* per la Banca d'Italia;
- *Del. 12 giugno 2006* (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66*, per il Garante per la protezione dei dati personali;
- *Comunicato 11 luglio 2008* (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- *Prov. 16 dicembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008), per l'Agenzia delle dogane.

Art. 5. Responsabile del procedimento ⁽¹⁹⁾.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

(19) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 6. Compiti del responsabile del procedimento ⁽²⁰⁾.

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale ⁽²¹⁾.

(20) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(21) Lettera così modificata dall'*art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente della *lettera e)* del *comma 1 dell'art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “*e)* adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione”).

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7. Comunicazione di avvio del procedimento ⁽²²⁾.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento ⁽²³⁾.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari ⁽²⁴⁾.

(22) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(23) Ai sensi dell'*art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166*, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

(24) Vedi, anche, il *comma 4 dell'art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

Art. 8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento ⁽²⁵⁾.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione ⁽²⁶⁾;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza ⁽²⁷⁾;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista ⁽²⁸⁾.

(25) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(26) Lettera aggiunta dall'*art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(27) Lettera aggiunta dall'*art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(28) Vedi, anche, il *comma 4 dell'art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

Art. 9. Intervento nel procedimento ⁽²⁹⁾.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

(29) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 10. Diritti dei partecipanti al procedimento ⁽³⁰⁾.

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(30) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ⁽³¹⁾.

(31) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ⁽³²⁾.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo ⁽³³⁾.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati ⁽³⁴⁾.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma

1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento ⁽³⁵⁾.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

(32) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(33) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1* dell'*art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo”).

(34) Comma aggiunto dall'*art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ⁽³⁶⁾.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(36) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 13. Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione ⁽³⁷⁾.

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo*

1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal *decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119*, e successive modificazioni ⁽³⁸⁾.

(37) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2 dell'art. 13, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano").

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14. Conferenza di servizi ⁽³⁹⁾.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale ⁽⁴⁰⁾.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di

impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni ⁽⁴¹⁾.

(39) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(40) Vedi, anche, l'*art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268*.

(41) Articolo prima modificato dall'*art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma terzo non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”).

Poi, dall'*art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537*: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri. tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma terzo non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini ”).

Ancora, dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, nel testo integrato dall'*art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri. tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla

conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma terzo non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”).

Poi sostituito dall'*art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, nel testo integrato dall'*art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191*: “ 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta”).

Infine, venne così modificato dall'*art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi

è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)").

Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare ⁽⁴²⁾.

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente ⁽⁴³⁾.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso ⁽⁴⁴⁾.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3 ⁽⁴⁵⁾.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente

modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni ⁽⁴⁶⁾.

(42) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente”). Vedi anche nota n. 46.

(44) Comma così modificato dall'*art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2, art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso”). Vedi anche nota n. 46.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(46) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*: “1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province”).

Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi ⁽⁴⁷⁾.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione ⁽⁴⁸⁾.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica ⁽⁴⁹⁾.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima ⁽⁵⁰⁾.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto ⁽⁵¹⁾.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione ⁽⁵²⁾.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo ⁽⁵³⁾.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori ⁽⁵⁴⁾.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli

articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità⁽⁵⁵⁾.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede⁽⁵⁶⁾.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata⁽⁵⁷⁾.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza⁽⁵⁸⁾.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati⁽⁵⁹⁾.

(47) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(48) Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(49) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti"). Vedi anche nota n. 59.

(50) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima"). Vedi anche nota n. 59.

(51) Comma aggiunto dal *comma 2 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(52) Comma aggiunto dal *comma 2 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(53) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.* (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 3, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione e dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater”). Vedi anche nota n. 59.

(54) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.* (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4 dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori”). Vedi anche nota n. 59.

(55) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.* (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 5, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica”). Vedi anche nota n. 59.

(56) Comma aggiunto dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(57) Comma così modificato dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.* (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 7 dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi”). Vedi anche nota n. 59.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.* (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 9 dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340*: “ Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza”). Vedi anche nota n. 59.

(59) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.* (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* : “La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del ministero dei Lavori pubblici”).

Art. 14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi ⁽⁶⁰⁾.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. ⁽⁶¹⁾

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a)* al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b)* alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c)* alla Conferenza unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ⁽⁶²⁾.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a)* alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; *b)* alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ⁽⁶³⁾.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e *3-bis* la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate ⁽⁶⁴⁾.

3-*quater*. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-*bis* non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso ⁽⁶⁵⁾.

3-*quinqües*. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione ⁽⁶⁶⁾.

4. ⁽⁶⁷⁾

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotta dall'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* ⁽⁶⁸⁾.

(60) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(61) Comma abrogato dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2, art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva"). Vedi anche nota n. 68.

(62) Gli attuali *commi da 3 a 3-quinqües* così sostituiscono l'originario *comma 3* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 3* dell'*art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340*: "Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni"). Vedi anche nota n. 68.

Vedi, anche, le linee guida di cui al *Prov. 2 gennaio 2003*.

(63) Gli attuali *commi da 3 a 3-quinqües* così sostituiscono l'originario *comma 3* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (V. nota n. 62).

(64) Gli attuali *commi da 3 a 3-quinqües* così sostituiscono l'originario *comma 3* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (V. nota n. 62).

Vedi, anche, le linee guida di cui al *Prov. 2 gennaio 2003*.

(65) Gli attuali *commi da 3 a 3-quinqües* così sostituiscono l'originario *comma 3* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (V. nota n. 62).

(66) Gli attuali *commi da 3 a 3-quinqües* così sostituiscono l'originario *comma 3* ai sensi di quanto disposto dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (V. nota n. 62).

(67) Comma abrogato dall'*art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto”).

(68) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi così sostituito dall'*art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* : “Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”).

Art. 14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della *legge n. 109 del 1994*, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge ⁽⁶⁹⁾.

(69) Articolo aggiunto dall'*art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni ⁽⁷⁰⁾.

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

(70) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 16. Attività consultiva ⁽⁷¹⁾.

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta ⁽⁷²⁾.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma ⁽⁷³⁾.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini ⁽⁷⁴⁾.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate ⁽⁷⁵⁾.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici ⁽⁷⁶⁾.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti ⁽⁷⁷⁾.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni ⁽⁷⁸⁾.

(71) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(72) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta").

Poi così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*: " Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso”).

(73) Comma così sostituito prima dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere”).

Poi, dalla lettera *a)* del *comma 1* dell'*art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*: “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere”).

(74) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 3, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”).

(75) Comma prima sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza”).

Poi così modificato dalla lettera *a)* del *comma 1* dell'*art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente *comma 4, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*: “Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate”).

Vedi, anche, l'*art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268*.

(76) Comma così sostituito dalla lettera *a)* del *comma 1* dell'*art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 5, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici”).

(77) Il *comma 5* dell'*art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361* (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

(78) Comma aggiunto dalla lettera *a)* del *comma 1* dell'*art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

Art. 17. Valutazioni tecniche ⁽⁷⁹⁾.

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi

dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

(79) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 18. Autocertificazione ⁽⁸⁰⁾.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modificazioni e integrazioni ⁽⁸¹⁾.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ⁽⁸²⁾.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(80) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(81) Comma così modificato dall'*art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27”).

(82) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2, art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi”).

Art. 19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ⁽⁸³⁾.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente ⁽⁸⁴⁾.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato ⁽⁸⁵⁾.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20⁽⁸⁶⁾ (87).

(83) Comma così modificato dal *comma 3 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni"). Vedi anche nota n. 87.

(84) Periodo aggiunto dal *comma 4 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(85) Comma così modificato dal *comma 5 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 3, art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*: "L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato."). Vedi anche nota n. 87.

(86) Periodo aggiunto dal *comma 6 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(87) Articolo prima sostituito dall'*art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "1. Con regolamento adottato ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. in tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dalla amministrazione stessa. 2. Con il regolamento di cui al comma primo vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero

dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. 3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma primo, il parere delle commissioni parlamentari e del consiglio di stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. decorso tale termine, il governo procede comunque all'adozione dell'atto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo”).

Poi modificato dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e infine così sostituito dall'*art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificata dall'*art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537*: “1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. in tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa”).

Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407*, e il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411*.

Art. 20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché

agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ⁽⁸⁸⁾.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis ^{(89) (90) (91)}.

(88) Comma così modificato dal *comma 3 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 20, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti").

Vedi, anche, *l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(89) Comma così sostituito dalla *lettera d) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 5, art. 20, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*: "Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis").

(90) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 20, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo").

Vedi, anche, i *commi 6-sexies e 6-septies* dello stesso *art. 3*.

(91) Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407*, e il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411*.

Art. 21. Disposizioni sanzionatorie ⁽⁹²⁾.

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20⁽⁹³⁾.

(92) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(93) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

CAPO IV-BIS

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO⁽⁹⁴⁾

Art. 21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci⁽⁹⁵⁾.

(94) Il Capo IV-bis, comprendente gli *artt. da 21-bis a 21-nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(95) Il Capo IV-bis, comprendente gli *artt. da 21-bis a 21-nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 21-ter. Esecutorietà.

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato ⁽⁹⁶⁾.

(96) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento.

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze ⁽⁹⁷⁾.

(97) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽⁹⁸⁾.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ⁽⁹⁹⁾.

1-*ter*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ⁽¹⁰⁰⁾.

(98) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(99) Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotta dal comma 8-*duodevices* dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(100) Comma aggiunto dal comma 1-*bis* dell'art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 21-*sexies*. Recesso dai contratti.

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto ⁽¹⁰¹⁾.

(101) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-*bis* a 21-*nonies*, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 21-*septies*. Nullità del provvedimento.

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽¹⁰²⁾.

(102) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da *21-bis* a *21-nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 21-octies. Annullabilità del provvedimento.

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato⁽¹⁰³⁾.

(103) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da *21-bis* a *21-nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 21-nonies. Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo *21-octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da *21-bis* a *21-nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22. Definizioni e principi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza⁽¹⁰⁵⁾.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto*

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Comma così sostituito dalla *lettera a)* del *comma 1* dell'*art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 2, art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241* così come modificato dall'*art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15*: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela"). Vedi anche nota n. 106.

(106) Articolo così sostituito dall'*art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, con la decorrenza indicata dal *comma 3* dell'*art. 23* della stessa legge. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma primo, dandone comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27").

Vedi, anche, il *D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184*.

Art. 23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso ⁽¹⁰⁷⁾.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(108) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi").

Art. 24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della *legge 24 ottobre 1977, n. 801*, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1⁽¹⁰⁹⁾.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'*articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'*articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ⁽¹¹⁰⁾.

(109) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- *D.M. 10 maggio 1994, n. 415*, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- *D.M. 7 settembre 1994, n. 604*, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- *D.M. 26 ottobre 1994, n. 682*, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- *D.M. 4 novembre 1994, n. 757*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763*, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- *D.M. 14 giugno 1995, n. 519*, per il Ministero della difesa;
- *D.M. 13 ottobre 1995, n. 561*, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- *D.M. 10 gennaio 1996, n. 60*, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- *D.M. 25 gennaio 1996, n. 115*, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- *D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200*, per l'Avvocatura dello Stato;
- *D.M. 10 aprile 1996, n. 296*, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- *D.M. 16 maggio 1996, n. 422*, per il Ministero del commercio con l'estero;

- *D.M. 29 ottobre 1996, n. 603*, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- *D.P.C.M. 30 luglio 1997*, per l'Istituto nazionale di statistica;
- *D.M. 31 luglio 1997, n. 353*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 5 settembre 1997, n. 392*, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- *Prov. 17 novembre 1997* (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Del.Covip 3 febbraio 1999* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- *D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294*, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- *Del. 26 marzo 1999* (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- *D.M. 24 agosto 1999*, per la società per azioni Poste italiane;
- *D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425*, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- *D.M. 27 dicembre 1999*, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Delib. 31 agosto 2000* (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'*art. 1, Del. 10 novembre 2005* (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata *Delib. 31 agosto 2000* è stata sostituita dalla *Del. 10 settembre 2008* (Gazz. Uff. 29 settembre 2008, n. 228) con la quale è stato approvato il nuovo regolamento, per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- *D.M. 5 ottobre 2000, n. 349*, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- *Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS* (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla *Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS* (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla *Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS* (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla *Del.Aut.gar.com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS* (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- *D.M. 14 marzo 2001, n. 292*, per il Ministero dei lavori pubblici;
- *Delib. 5 dicembre 2002*, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- *Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003*, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- *Del. 28 luglio 2003, n. 127*, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *Prov. 3 marzo 2004*, per l'ANAS S.p.A.;
- *Comunicato 7 dicembre 2004* (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- *Prov. 11 marzo 2005*, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- *Reg. 29 ottobre 2005* (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253) e *Del. 19 giugno 2007, n. 5* (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;

- *Del. Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006*, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- *Del. 12 giugno 2006* (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Comunicato 24 aprile 2008* (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), per l'Automobile Club d'Italia.

(110) Articolo prima modificato dall'*art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2 . Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge”).

A decorrere dal 1° gennaio 2004, articolo modificato dal *comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45*: “1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge”).

Poi così sostituito dall'*art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, con la decorrenza indicata dal *comma 3 dell'art. 23* della stessa legge. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dal *comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*: “1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge”).

Art. 25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi ⁽¹¹¹⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità competente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del

richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione ⁽¹¹²⁾.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽¹¹³⁾.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente ⁽¹¹⁴⁾.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti ⁽¹¹⁵⁾.

(111) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(112) Comma prima sostituito dall'*art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241*: "Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata").

Poi dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, con la decorrenza indicata nel *comma 3 dell'art. 23* della stessa legge. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340*: "Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il

diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico”).

Infine, così modificato dalla lettera *b*) del *comma 1* dell'*art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15* : “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione IIIxxix del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160xxx del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione”).

(113) Comma così modificato prima dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 5, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini”).

Poi dall'*art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 5, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*: “Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034xxxi, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini”).

(114) Comma aggiunto dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(115) Comma così sostituito dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 6, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti”).

Art. 26. Obbligo di pubblicazione ⁽¹¹⁶⁾.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla *legge 11 dicembre 1984, n. 839*, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

(116) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla *legge 2 aprile 1979, n. 97*, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'*articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. ⁽¹¹⁷⁾

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica

amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁾.

(117) Comma abrogato dall'*art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 4, art. 27, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”).

(118) Comma abrogato dall'*art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 7, art. 27, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo”).

(119) Articolo così sostituito dall'*art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 27, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridicoamministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo”).

Vedi, anche, il *comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Art. 28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio ⁽¹²⁰⁾.

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito

delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento⁽¹²¹⁾.

(120) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(121) Sostituisce l'*art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. Àmbito di applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 11, 15 e 25, commi 5, 5-*bis* e 6, nonché quelle del capo IV-*bis* si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche⁽¹²²⁾.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge⁽¹²³⁾.

2-*bis*. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti⁽¹²⁴⁾.

2-*ter*. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano⁽¹²⁵⁾.

2-*quater*. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle

disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela ⁽¹²⁶⁾.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ⁽¹²⁷⁾.

(122) Comma così sostituito dalla *lettera b)* del *comma 1* dell'*art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69*. (Si riporta di seguito il testo previgente del *comma 1, art. 29, L. 7 agosto 1990, n. 241* come modificato dall'*art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15*: “Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche”). Vedi anche nota n. 123.

(123) Articolo così sostituito dall'*art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 29, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico. tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima”).

Vedi, anche, l'*art. 22* della stessa legge.

(124) Comma aggiunto dalla *lettera b)* del *comma 1* dell'*art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(125) Comma aggiunto dalla *lettera b)* del *comma 1* dell'*art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(126) Comma aggiunto dalla *lettera b)* del *comma 1* dell'*art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(127) Comma aggiunto dalla *lettera b)* del *comma 1* dell'*art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

Art. 30. Atti di notorietà ⁽¹²⁸⁾.

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'*articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

(128) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 31. ⁽¹²⁹⁾

(129) Articolo abrogato dall'*art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'*art. 31, L. 7 agosto 1990, n. 241*: “1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24”).